



**TRIBUNALE DI LECCE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Cinzia Mondatore	Presidente
dott.ssa Maria Gabriella Perrone	Giudice
dott.ssa Francesca Caputo	Giudice Estensore

sciogliendo la riserva assunta all'esito del decorso dell'ultimo termine assegnato nel decreto emesso in data 2.4.20 nel procedimento

TRA

Caia, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_ e dall'avv. \_\_\_, come da mandato in atti

RICORRENTE

E

Tizio, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Marigliano, come da mandato in atti

RESISTENTE

- rilevato il tenore delle richieste articolate dalla Caia nel ricorso depositato in data 30.3.20 - ovvero sospensione, anche *inaudita altera parte*, delle modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario stabilite nel decreto emesso in data 21.10.19, con il quale veniva recepito l'accordo delle parti; ammonimento al resistente, con sollecito all'adozione di un contegno idoneo a garantire la più ampia tutela della salute





del minore; adozione di provvedimenti di limitazione della potestà genitoriale ovvero affidamento esclusivo del figlio in proprio favore;

- preso atto delle difese articolate dal resistente, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio cartolare, nonché delle successive repliche formulate dalla Caia nelle forme indicate nel decreto depositato in data 2.4.20;
- rilevato che i profili di urgenza della modifica della regolamentazione in essere attengano alle modalità di frequentazione del resistente con il figlio in considerazione delle restrizioni connesse all'attuale situazione di emergenza epidemiologica;
- ritenuto, anche alla luce delle interazioni con le autorità sanitarie menzionate in atti, che il contegno tenuto dal Tizio nell'esplicare sinora il proprio diritto di visita, seppur non improntato ad estrema cautela, non abbia concretamente comportato l'esposizione a pericolo del figlio minore;
- rilevato, peraltro, che militi in favore dell'opportunità del ripristino della frequentazione tra il minore ed il genitore il tenore del certificato emesso in data 3.4.20 dal dr. Sempronio, attestante l'assenza di patologie diffusivo – contagiose in capo al ricorrente;
- ritenuto, pertanto, che il diritto di visita spettante al padre, il cui esercizio era stato cautelativamente sospeso con il decreto depositato in data 2.4.20, possa temporaneamente esplicarsi, salvo diverso accordo tra le parti, con le modalità appresso delineate, dettate sia in considerazione dell'esigenza di limitare reiterati spostamenti a tutela della salute del minore, a fronte dell'attuale congiuntura, che in ragione della contingente collocazione in Molfetta del Tizio, atta a favorire una frequentazione più ampia rispetto a quella ordinaria, connessa alla permanenza del medesimo in Lombardia per motivi di lavoro:

- il Tizio preleverà il minore dall'abitazione materna alle ore 10 del 10.4.20 e lo terrà con sé a Molfetta sino al 18.4.20, data in cui lo riaccompagnerà dalla Caia entro le ore 19;

- il Tizio preleverà il minore dall'abitazione materna alle ore 10 del 27.4.20 e lo terrà con sé a Molfetta sino al 3.5.20, data in cui lo riaccompagnerà dalla Caia entro le ore 19;

L'operatività di tale regolamentazione è connessa al permanere contestuale dello stato di emergenza sanitaria e dello stazionamento continuativo della Caia a Molfetta; ogni spostamento attuato dal Tizio dal luogo di attuale soggiorno, anche in assenza del figlio, dovrà essere tempestivamente comunicato alla Caia; il resistente, nei periodi di permanenza con il figlio, dovrà attenersi scrupolosamente alle restrizioni dettate dalle autorità sanitarie nazionali e locali al fine di contenere il rischio epidemiologico e, comunque, evitare ogni condotta idonea a porre in pericolo la salute del medesimo.





Durante tali periodi il contatto del minore con la madre verrà garantito mediante connessione telematica anche visiva con cadenza quantomeno giornaliera nella fascia oraria 19-20.

- Ritenuto necessario sollecitare nuovamente le parti, che già hanno dato atto di essersi attivate in tal senso, all'individuazione di una soluzione concordata che consenta l'esplicazione del diritto di visita paterno e la definizione delle ulteriori reciproche pretese azionate nel presente procedimento

P.T.M.

- dispone che il diritto di visita spettante al genitore non collocatario venga esercitato temporaneamente con le modalità analiticamente indicate in motivazione;
- fissa per l'adozione delle statuizioni relative alle ulteriori richieste articolate dalle parti ed all'eventuale necessità di calibrare ulteriormente la frequentazione tra il Tizio ed il minore in ragione degli sviluppi dell'attuale situazione sanitaria l'udienza del 6.5.20 che si terrà da remoto innanzi al relatore con le modalità che verranno in seguito rese note mediante separato provvedimento;
- sollecita le parti alla determinazione di una soluzione concordata volta alla determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno nell'ipotesi di prosecuzione dello stato emergenza sanitaria ed, altresì, alla definizione delle ulteriori reciproche pretese azionate nel presente procedimento.

Si comunichi

Lecce, 9.4.20

Il giudice estensore  
dott. ssa Francesca Caputo

La Presidente  
dott.ssa Cinzia Mondatore

